

	ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 53327	
	Raccolta n.ro 27094	
	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO	
	Ente del Terzo Settore	
	ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	
	È costituita l'Associazione Culturale che assume la denominazione di: "ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO ETS".	
	1. L'Associazione applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore o anche in seguito CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).	
	L'associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
	Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.	
	L'associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di di-	

	scriminazione. E' retta dal principio di democraticità e della	
	parità di trattamento tra gli associati.	
	2. L'associazione ha sede in Agrigento, nella via Imera	
	n.280, e ha la facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere,	
	in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative,	
	filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di	
	ogni genere. La variazione della sede nell'ambito dello stesso	
	comune potrà essere decisa e pubblicizzata dall'organo amministrativo.	
	3. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.	
	ART. 2 - FINALITÀ	
	L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo	
	di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,	
	delle attività di interesse generale in conformità alle	
	disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del	
	Terzo Settore, garantendo continuità ai suoi principi fondamentali	
	di finalità solidaristiche e privi di lucro a cui si	
	è sempre ispirata sin dalla data della costituzione della	
	stessa.	
	In particolare, conformemente a quanto previsto all'art. 5	
	del CTS per come precisato al successivo articolo, l'associazione	
	si propone:	
	a) di dare assistenza sociale, di consulenza, di tutela so-	

	ciale, orientamento rivolta alle vittime di calamità, alle	
	donne e ai minori vittime di violenza, ai profughi, agli im-	
	migrati, ai richiedenti asilo e rifugiati, ai senza tetto e	
	comunque a tutti i gruppi socialmente sfavoriti, svolte in	
	favore di individui fragili o famiglie, al domicilio di que-	
	sti o altrove da Enti Pubblici, organizzazioni di soccorso	
	alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali;	
	b) attività di asilo nido, compresi gli istituti per bambini	
	handicappati, residenziali e non;	
	c) attività di tutela e di orientamento per i bambini e ado-	
	lescenti;	
	d) attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di	
	maltrattamenti a danno di bambini;	
	e) attività di assistenza agli handicappati, purchè la compo-	
	nente scolastica sia limitata;	
	f) attività di riabilitazione (senza trattamento medico e	
	senza ricovero) per tossicodipendenti e alcolizzati;	
	g) visite ed assistenza sociale a persone anziane;	
	h) attività di assistenza ai senza tetto e ad altri gruppi	
	socialmente sfavoriti;	
	i) attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre atti-	
	vità di supporto, inerenti ad opere di assistenza sociale;	
	l) consulenza in materia di bilanci familiari;	
	m) attività di consultori matrimoniali e familiari;	
	n) attività a livello di comunità o di quartiere;	

	o) assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati,	
	ecc..., compreso il loro alloggiamento temporaneo o stabile;	
	p) servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani,	
	portatori di handicap, malati terminali; servizi di controllo	
	medico a distanza di anziani; servizi di formazione rivolta a	
	soggetti in difficoltà;	
	q) tutelare il diritto alla vita di ogni nascituro;	
	r) promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione so-	
	ciale dei migranti nel territorio nazionale;	
	s) promuovere l'adozione a distanza di bambini poveri e orfa-	
	ni del terzo mondo;	
	t) diffondere nelle zone svantaggiate del mondo la cultura	
	dell'igiene personale, della prevenzione delle malattie e	
	della tutela della salute;	
	u) di promuovere iniziative di contrasto e di prevenzione a	
	tutela dei diritti civili degli individui attraverso:	
	- l'istituzione e la gestione di centri di ascolto;	
	- l'istituzione e la gestione di strutture di accoglienza per	
	donne vittime di violenza e dei loro figli minori, profughi,	
	immigrati, alcolizzati e/o altri soggetti sfavoriti;	
	- l'istituzione e la gestione di case di accoglienza;	
	- di promuovere lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso	
	i problemi delle suddette categorie mediante conferenze, di-	
	battiti, pubblicazioni, iniziative di formazioni e ogni altra	
	attività utile al rispetto dell'identità sessuale, religiosa	

	e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza ci-	
	vile;	
	- alla diffusione della cultura, con particolare riferimento	
	al teatro e allo spettacolo in genere, in tutto il territorio	
	dello Stato Italiano e in tutto il territorio dell'Unione Eu-	
	ropea;	
	- promuovere la ricerca e lo studio di tutte le attività ine-	
	renti allo spettacolo, all'informazione e comunicazione negli	
	ambienti nazionale ed internazionale;	
	- coordinare, promuovere, produrre, distribuire manifestazio-	
	ni e/o rappresentazioni teatrali, musicali, di cabaret, fol-	
	cloristiche e di intrattenimento e manifestazioni culturali	
	in genere;	
	- organizzare e/o gestire corsi specifici aventi ad oggetto	
	la recitazione, l'azione scenica, l'animazione teatrale e ci-	
	nematografica, l'educazione musicale ed altro;	
	- promuovere dibattiti, incontri, conferenze, tavole rotonde	
	e simili, concernenti le discipline culturali connesse allo	
	scopo associativo;	
	- organizzare seminari per gli operatori del settore;	
	- curare pubblicazioni di carattere culturale, scientifico,	
	ed operativo;	
	- istituire un centro di documentazione culturale a carattere	
	multimediale;	
	- curare la produzione e diffusione del materiale audiovisivo;	

	- svolgere funzioni di consulenza nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche e private;	
	- gestire la sala spettacolo di un teatro o di una struttura adeguata, per la rappresentazione dei lavori teatrali, con le relative strutture tecniche e ricettive;	
	- l'Associazione potrà fornire altresì, a tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'insieme dei servizi occorrenti alla produzione e promozione degli spettacoli.	
	Pertanto l'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente o in forma prevalente, finalità sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:	
	ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI -	
	ASSISTENZA SOCIALE - ISTRUZIONE - FORMAZIONE - CULTURA - TUTELA E DIFESA DEI DIRITTI CIVILI	
	ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
	L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nello specifico riconducibili alle lettere:	
	Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-	

	vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-	
	tura e della pratica del volontariato e delle attività di in-	
	teresse generale di cui al presente articolo;	
	Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pa-	
	ce tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.	
	Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di ope-	
	rare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva	
	l'Associazione si attiverà mediante:	
	a) stipulazione di accordi e convenzioni, partecipazione a	
	bandi, gare ed inviti, con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o	
	Private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;	
	b) collaborazione con operatori economici, associazioni ed i-	
	stituzioni che ne facciano richiesta e siano ritenute utili	
	per il raggiungimento degli scopi Istituzionali;	
	c) raccolta Fondi attraverso iniziative di autofinanziamento	
	e/o ricerca Fondi.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione	
	può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di-	
	pendente o creare nuove forme di partecipazione con tutte	
	quelle forze, italiane o estere, che perseguono le stesse sue	
	finalità ed in particolare con: gli ETS, gli Enti Locali, i	
	Ministeri dello Stato italiano, Organizzazioni umanitarie ed	
	in generale con tutti gli organismi Istituzionali nei quali	

	l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue	
	attività.	
	Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azio-	
	ne, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.	
	Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE	
	L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumano	
	carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di	
	quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017 e relativi	
	provvedimenti attuativi. Spetta al Comitato Direttivo l'indi-	
	viduazione di dettaglio di tali attività.	
	Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO	
	Oltre al Patrimonio iniziale, costituito dalla totalità dei	
	conferimenti degli associati in sede di costituzione, nonché	
	dai beni patrimoniali e dagli eventuali avanzi dei rendiconti	
	di gestione degli esercizi precedenti, l'Associazione trae le	
	risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento	
	delle proprie attività da:	
	1) quote associative;	
	2) contributi pubblici e privati;	
	3) donazioni e lasciti testamentari;	
	4) beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valuta-	
	zione economica che diventeranno di proprietà dell'Associa-	
	zione;	
	5) rendite patrimoniali;	

	6) proventi da attività di raccolta fondi;	
	7) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e	
	ss.mm. e ii.;	
	8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legi-	
	slative vigenti in materia.	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali	
	quote associative annuali, stabilite dal Comitato Direttivo	
	che ne determina l'ammontare.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avan-	
	zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la	
	vita dell'associazione.	
	L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzzi di ge-	
	stione per la realizzazione delle attività istituzionali.	
	Art. 6 - BILANCI	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Il Comitato Direttivo predisporrà il bilancio dell'esercizio	
	redatto a norma di legge e formato dallo Stato Patrimoniale,	
	dal Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di Missione	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico ge-	
	stionale e le modalità di perseguimento delle finalità statu-	
	tarie.	
	Il bilancio, entro centoventi giorni dalla fine di ogni eser-	
	cizio, sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approva-	

		zione.	
		Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione	
		entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere	
		consultato da ogni associato.	
		Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il	
		bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di	
		cassa.	
		Art. 7 - I SOCI	
		L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla	
		realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo	
		spirito e gli ideali.	
		Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli en-	
		ti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono	
		le finalità della stessa e che partecipano alle attività	
		dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e	
		conoscenze.	
		L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
		essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
		ogni caso il diritto al recesso.	
		Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione	
		all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trat-	
		tamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei con-	
		fronti dell'Associazione.	
		Art. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI	
		L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di ap-	

	posita domanda scritta da parte degli interessati.	
	Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Diretti-	
	vo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed	
	annotata nel libro soci.	
	Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali	
	reiezioni all'interessato entro 60 giorni.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato	
	Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sul-	
	l'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per	
	decadenza o per recesso.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su propo-	
	sta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con	
	gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni de-	
	gli obblighi statutari.	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento	
	dell'eventuale quota associativa annua.	
	Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati	
	per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono	
	mossi, consentendo facoltà di replica.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in	

	forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il qua-	
	le dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare a-	
	deguatamente all'associato.	
	Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimo-	
	nio dell'associazione né alla restituzione delle quote asso-	
	ciative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	Art. 9 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI	
	Tutti i soci sono obbligati:	
	1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamen-	
	ti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni associativi;	
	2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti	
	dell'Associazione;	
	3) a versare l'eventuale quota associativa.	
	Tutti i soci hanno diritto:	
	a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;	
	b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
	c) ad accedere alle cariche associative;	
	d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di	
	tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associa-	
	zione con possibilità di ottenerne copia;	
	e) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta	
	rivolta all'Organo che ne cura la tenuta;	
	f) ad ottenere informazioni dal Comitato Direttivo sulle	
	questioni riguardanti le attività dell'Associazione.	

	Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono Organi dell'associazione:	
	1. l'Assemblea dei soci,	
	2. il Comitato Direttivo (o anche Consiglio Direttivo);	
	3. il Presidente;	
	4. l'Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o	
	previsto per legge;	
	5. il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'Assemblea.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in	
	alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Art. 11 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano	
	dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e	
	straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è	
	possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di tele-	
	comunicazione o in via elettronica (art.24 c.4	
	D.lgs.117/2017) purchè sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che interviene e vota. Hanno diritto di voto	
	tutti coloro che sono iscritti nel Libro soci. Ogni socio ha	
	diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi	
	rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega	
	scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.	
	L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione	

	del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta due	
	componenti il Comitato Direttivo o almeno un quinto degli as-	
	sociati ne ravvisino l'opportunità.	
	L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in	
	particolare:	
	1) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e	
	degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri	
	e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori as-	
	sembleari e le sue variazioni;	
	4) delibera sul riesame dell'esclusione dei soci;	
	5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	6) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'associazione;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo e-	
	same dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello sta-	
	tuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scis-	
	sione dell'associazione, con relativa devoluzione del patri-	

	monio ed è validamente costituita in prima convocazione quan-	
	do siano presenti almeno tre quarti degli associati.	
	Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono pre-	
	siedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e	
	in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo	
	eletto fra i presenti.	
	Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o	
	strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, pec,	
	ecc.), o di ogni altro strumento idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi ai soci almeno 5	
	giorni prima della data della riunione contenente ordine del	
	giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale	
	seconda convocazione, oltre ad analogo avviso da affiggersi	
	all'albo della sede sociale, almeno quindici giorni prima	
	della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale	
	o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno u-	
	gualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per	
	delega tutti i soci.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno	
	dei soci.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano ap-	
	provate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le	

	deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, lo scio-	
	glimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'asso-	
	ciazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per	
	la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti	
	degli associati.	
	Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante af-	
	fissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite	
	nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assem-	
	blea tenuto dal Segretario.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Art. 12 - IL COMITATO/CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non	
	inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati	
	dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.	
	I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 (tre)	
	anni e sono rieleggibili.	
	Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggio-	
	renni.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le perso-	
	ne fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si	
	applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ine-	
	leggibilità e di decadenza.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei	

	componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il	
	Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nomi-	
	nando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino	
	allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di at-	
	tuare detta modalità il Comitato Direttivo può nominare altri	
	soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea	
	che ne delibera l'eventuale ratifica.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro	
	nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni	
	previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a	
	quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazio-	
	ne e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato	
	Direttivo.	
	Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il	
	Vice Presidente e il Segretario.	
	Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Pre-	
	sidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta	
	richiesta da almeno due membri (nel caso di organo composto	
	da 3 membri) o tre membri (nel caso di organo composto da 4 o	
	5 membri), e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in	
	ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa.	
	Delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Direttivo	

	verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di ammini-	
	strazione dell'Associazione.	
	Al Comitato Direttivo sono attribuiti i poteri per la gestio-	
	ne ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limita-	
	zioni. Esso provvede, tra l'altro a:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilan-	
	cio sociale;	
	3) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedi-	
	menti di esclusione dei soci;	
	4) determina la quota associativa annuale;	
	5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	6) provvedere a tutti gli affari non rientranti nella compe-	
	tenza dell'Assemblea dei soci.	
	Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso	
	di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi,	
	da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.	
	Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno una volta	
	l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o	
	quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggio-	
	ranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza	
	degli intervenuti.	

	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso	
	scritto da spedirsi anche per e-mail, pec, o consegnato con	
	ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della data della riu-	
	nione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario	
	della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato	
	rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide	
	le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Di-	
	rettivo.	
	Il Comitato Direttivo, al fine di promuovere la più ampia	
	partecipazione dei membri e garantire il corretto e continua-	
	tivo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associa-	
	zione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di moda-	
	lità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di	
	verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.	
	Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a	
	tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta	
	e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di in-	
	tervento alla discussione dei punti posti all'ordine del	
	giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.	
	I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a	
	cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha	
	presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non so-	

	no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi	
	ne erano a conoscenza.	
	Art. 13 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno,	
	ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei	
	soci e resta in carica fino a revoca.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazio-	
	ne di fronte a terzi ed in giudizio.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano	
	al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più	
	anziano d'età.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comi-	
	tato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chie-	
	dendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella	
	riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestual-	
	mente convocare.	
	ART.14 ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione	
	dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma col-	
	legiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di	
	tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre an-	
	ni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra	
	non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed u-	
	no supplente devono essere scelti tra i revisori legali i-	

	scritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo, se nominato:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto de-	
	gli esiti del monitoraggio svolto;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5	
	(attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7	
	(raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza	
	dello scopo di lucro) del Codice del Terzo Settore.	
	L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti	
	previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale	
	dei conti.	
	In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico,	
	è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea,	
	l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri com-	
	ponenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito	

libro.